



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga**

Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)

Tel: 031 855191 - C.F. 82001780137

E-mail: [lcic815003@istruzione.it](mailto:lcic815003@istruzione.it) Posta certificata: [lcic815003@pec.istruzione.it](mailto:lcic815003@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icscostamasnaga.edu.it](http://www.icscostamasnaga.edu.it)



Costa Masnaga, 20 settembre 2021

Circolare interna n. 3

**AI GENITORI DEGLI ALUNNI**  
**DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**  
**DI COSTA MASNAGA**

**OGGETTO: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**

Il regolamento sulla valutazione (DPR n. 122 del 22.06.2009) prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**". La presenza a scuola è, infatti, condizione indispensabile affinché gli insegnanti possano effettuare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Per l'anno scolastico 2021/22 il **monte ore annuale** delle lezioni nella scuola secondaria di I grado di Costa Masnaga è pari a **1.004 ore**. Il numero complessivo di ore di frequenza necessarie per il riconoscimento della validità dell'anno scolastico sarà pertanto pari a **753 ore** e le **assenze consentite** non dovranno superare i **44 giorni**, ovvero **251 ore** effettive.

Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del Regolamento sulla valutazione, il nostro istituto applicherà per casi straordinari e debitamente documentati le seguenti deroghe al limite minimo di presenza:

- » gravi motivi di salute
- » terapie e/o cure programmate
- » visite specialistiche ospedaliere e day hospital
- » motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti in famiglia, ...)
- » partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- » adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- » ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Si ribadisce che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo" (art. 14, comma 7).

Si coglie l'occasione per comunicare che la fine del I quadrimestre è stata fissata per lunedì 31 gennaio 2022.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Giraudò

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005